

R.G.L. 5080/2019

TRIBUNALE DI TORINO

quinta sezione lavoro

la giudice

sul ricorso di cui in epigrafe depositato da:

LOG12 SOCIETA' COOPERATIVA

ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES S.P.A.

entrambe ass. avv. Giovanna Pacchiana Parravicini, Ruggero Ponzzone, domiciliate come in atti;

c/o

I.N.P.S. ass. Roberta Pellerino;

I.N.A.I.L. ass. avv. Cristina Giordanino;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.3.2020;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

La società cooperativa LOG 12 e la ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES s.p.a. hanno evocato in giudizio l'I.n.p.s. e l'I.n.a.i.l. chiedendo di accertare l'illegittimità/infondatezza degli addebiti elevati con il verbale unico di accertamento della DDL del 14.1.2019 n. 2018000334, con la diffida ad adempiere inviata dall'I.n.p.s. sede di Torino n. 8100.14/01/2019.0015994 e con il verbale di accertamento n. 2018000334/501 notificato alla ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES s.p.a. quale responsabile solidale ex art. 29 d.lgs 276/2003, nonché di condannare l'I.n.p.s. ad emettere il DURC in favore della s.c. ed a concedere a quest'ultima la richiesta rateizzazione in merito ai contributi dovuti per i periodi specificatamente indicati nell'atto introduttivo.

Le parti convenute si sono tempestivamente costituite eccependo l'incompetenza territoriale del tribunale di Torino.

Occorre premettere che, per quanto di diretto interesse, con il verbale unico di accertamento in esame, redatto da militari della G.d.F. di Torino e da funzionari di vigilanza I.n.p.s. in servizio presso la sede torinese dell'Istituto, è stato contestato alla società cooperativa LOG 12, alla luce delle risultanze delle indagini compiute dalla P.G. delegata dalla Procura della Repubblica di Torino nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 22691/2016, una pluralità di omissioni contributive con riferimento al periodo



1.1.2014 – 31.12.2017 e relative ad un determinato numero di lavoratori dipendenti, nonché imputata alla ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES s.p.a. una responsabilità solidale ex art. 29, c. 2, d.lgs 276/2003.

E' pacifico che l'obbligata principale, la società cooperativa LOG 12, è iscritta presso la sede I.n.p.s. di Chieti ed ha la posizione assicurativa aperta presso la sede I.n.a.i.l. di Milano.

Ebbene, le parti sono concordi nel ritenere che la norma applicabile alla fattispecie sia quella contenuta nell'art. 444, c. 3, c.p.c. che attribuisce la competenza "*per le controversie relative agli obblighi del datore di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili dell'inadempimento di tali obblighi*" al tribunale "*del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente*". Tuttavia, mentre le società ricorrenti ritengono che l'ufficio dell'ente sia l'I.n.p.s. di Torino che ha proceduto agli accertamenti ispettivi nei confronti della società cooperativa e della società obbligata solidale, secondo la tesi sostenuta dagli Istituti convenuti, invece, a conoscere la controversia sarebbero competenti, rispettivamente, il Tribunale di Chieti ove ha sede l'ufficio I.n.p.s. che gestisce le posizioni contributive dei dipendenti della cooperativa (avendo quest'ultima la propria matricola I.n.p.s. presso la sede I.n.p.s. di Chieti) ed il Tribunale di Milano ove è aperta la posizione assicurativa INAIL della predetta società cooperativa.

L'ordinanza n. 30472/2019 pronunciata dalla S.C. nell'ambito di un regolamento di competenza relativo ad una causa avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dall'I.n.a.i.l. nei confronti di un datore di lavoro, ha avuto modo di ribadire un principio di diritto già espresso dalla giurisprudenza precedente secondo cui "*se viene in rilievo un obbligo primario come aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e contributi, il giudice del luogo va collegato ai sensi dell'art. 444 c. 3 alla sede dell'ufficio dell'Ente competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il pagamento in giudizio (Cass. 10702/2015, 23893/2004, 11266/96)*".

Lo stesso principio di diritto è stato enunciato dalla S.C. con l'ordinanza 17910/2016 che ha deciso il regolamento di competenza nell'ambito di una causa del tutto analoga a quella in esame: il caso esaminato dalla Corte, infatti, riguardava una società chiamata dall'INPS a rispondere - quale responsabile solidale ex art. 29 c. 2 d.lgs 276/2003, per le somme pretese dall'Istituto a titolo di maggiori contributi previdenziali e sanzioni civili dall'obbligato principale datore di lavoro e che aveva depositato il ricorso presso il Tribunale della sede dell'I.n.p.s. che gestiva le posizioni contributive dei propri



dipendenti, sede diversa da quella che gestiva le posizioni contributive del personale coinvolto dall'accertamento ispettivo e dipendente dell'obbligato principale.

Ebbene, la Corte ha avuto modo di ribadire che l'ufficio dell'Ente che determina la competenza territoriale del tribunale nelle controversie aventi ad oggetto gli obblighi contributivi o assistenziali del datore di lavoro è quello che *“in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (...)”*

Nella pronuncia, inoltre, è stato evidenziato come la ratio della norma sia quella di favorire l'ente creditore ed in tal modo, in via indiretta, anche i lavoratori, avvicinando la controversia in fase giudiziale all'ufficio che ha trattato la fase amministrativa *“coordinando l'interesse del lavoratore alla vicinanza del processo alla propria residenza con quello dell'istituto previdenziale alla “contiguità” tra sede amministrativa e sede giudiziaria di trattazione della controversia”*.

Nell'ordinanza in esame, infine, viene precisato come la regola valga con riferimento a tutte le cause che riguardano gli obblighi del datore di lavoro e, quindi, anche con riferimento alle cause intraprese da un coobbligato in via solidale del datore di lavoro, come quella in esame (*“(...) 10. Da ciò deriva che, dal tenore letterale della norma - che poi corrisponde esattamente alla sua ratio, che è quella di favorire l'ente creditore e, indirettamente, il lavoratore assicurato, quale soggetto beneficiario della prestazione previdenziale (cfr. Ca.ss. n. 11671/1990 e Cass. n. 1252/1993, in motivazione) - deve ricavarsi la regola secondo la quale al terzo comma dell'art. 444 del codice di rito deve farsi riferimento in tutti i casi in cui sia in discussione la valutazione “degli obblighi dei datori di lavoro” (cfr. Cass., 16 maggio 1996 n. 4541).”*).

Né la giurisprudenza prodotta dalle parti ricorrenti a sostegno della tesi propugnata consente di pervenire a diverse conclusioni: basterà richiamare la sentenza della S.C. 30472/2019, pronunciata in un giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dall'Inail nei confronti del datore di lavoro, ove è stato correttamente rilevato che: *“il criterio spaziale della sede dell'ufficio dell'ente esprime un criterio correlato ai poteri ed alle competenze amministrative che devono essere svolti dall' ufficio dell'ente interessato (il cui luogo è in sostanza decisivo, mentre non rileva la sede legale dell'ente); ed agli interessi pubblici che vi sono implicati. Contano i poteri di gestione esterna del caso, di richiedere il pagamento delle prestazioni, di agire in giudizio per la restituzione. Esso pertanto è volto ad attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica, compresenti nella materia delle assicurazioni sociali e coinvolti nella controversia; e deve essere perciò coniugato in senso funzionale, e quindi mobile”*.



Quindi la Corte ha precisato: *“10.a Se viene in rilievo un obbligo primario come aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e contributi, il giudice del luogo va collegato ai sensi dell'art.444, 3 comma alla sede dell'ufficio dell'ente competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il pagamento in giudizio (Cass 10702/2015, 23893/2004, 11266/96).*

101.- Se viene in gioco invece un obbligo datoriale come quello di restituire l'equivalente delle prestazioni erogate dall'INAIL, per un infortunio sul lavoro o una malattia professionale come nell'azione di regresso, la competenza va legata ai sensi dello stesso art.444, 3 comma, eminentemente alla sede dell'ufficio dell'ente competente ad istruire la pratica, a pagare le prestazioni e pertanto a riceverne la restituzione;”.

Alla luce delle argomentazioni sopra richiamate, tenuto conto che la sede Inps che gestisce il rapporto contributivo dei lavoratori dipendenti della società cooperativa LOG12 (obbligata principale) è l'Inps di Chieti, mentre la sede I.n.a.i.l. che gestisce il rapporto assicurativo è quella di Milano, la competenza territoriale appartiene al tribunale di Chieti, in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alle domande rivolte nei confronti dell'INPS ed al tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con riferimento alle domande rivolte nei confronti dell'I.n.a.i.l..

Trattandosi, infatti, di cumulo soggettivo di cause in cui la trattazione simultanea è dipesa dalla sola volontà delle parti ricorrenti, la S.C. nella sentenza n. 14386/2012 ha evidenziato che la modificazione della competenza per territorio *“incide, per espressa previsione normativa (art. 33 cpc), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, art. 18 e art. 19 cpc), nel senso che consente l'attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 9369/2000; 12974/2004).”*; conf. Sez. U, Sentenza n. 7070 del 25/11/1983 (Rv. 431688 - 01).

Deve pertanto ritenersi l'incompetenza del tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Chieti, con riferimento alle domande svolte nei confronti della parte convenuta I.n.p.s. ed il tribunale di Milano con riferimento alle domande svolte nei confronti della parte convenuta I.n.a.i.l..

Le spese di lite devono essere poste a carico delle parti ricorrenti siccome soccombenti in solido tra loro e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo ex D.M. 55/2014.



Visti gli artt. 38, 444 c.p.c.

- dichiara l'incompetenza territoriale del tribunale di Torino per essere competente il tribunale di Chieti con riferimento alle domande svolte nei confronti della parte convenuta I.n.p.s. ed il tribunale di Milano con riferimento alle domande svolte nei confronti della parte convenuta I.n.a.i.l.;
- condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore delle parti convenute che liquida per ciascuna parte in euro 3.500,00, oltre spese forfettarie al 15 %;
- assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione della causa avanti al giudice competente;

si comunichi;

Torino, 23/04/2020

La Giudice
Sonia Salvatori

